



## Convenzione per la concessione d'uso del Marchio collettivo *Parco dell'Etna*

tra

L'Ente Parco dell'Etna, con sede e domicilio eletto, ai fini della presente convenzione, in Nicolosi (CT), Via del Convento, n. 45, p. IVA 93022510874, pec [parcoetna@pec.it](mailto:parcoetna@pec.it), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, di seguito denominato "Parco" o "Concedente"

e

\_\_\_\_\_ (denominazione del soggetto giuridico), con sede e domicilio eletto, ai fini della presente convenzione, in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Codice fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, di seguito denominato "Concessionario"

### premessato che

- nell'ambito delle proprie finalità istitutive e nel rispetto dei principi di cui alla L.R. 98/81, il Parco ha istituito il "*Marchio Parco dell'Etna*", di seguito denominato "Marchio", la cui finalità è promuovere e sostenere le produzioni/attività/servizi che condividono con l'Ente Parco gli obiettivi istitutivi del rispetto delle risorse ambientali e paesaggistiche presenti nel territorio, della conservazione della biodiversità e della salvaguardia delle tradizioni storiche, culturali e produttive locali;
- il Marchio costituisce un marchio collettivo ai sensi dell'art. 2570 del Codice Civile e dell'art. 11 del Codice di Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30);
- il Parco, con deliberazione del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, ha approvato il logo, il regolamento d'uso del Marchio (di seguito "Regolamento") e i disciplinari relativi alle specifiche attività oggetto del Marchio;
- il Marchio è stato registrato in data \_\_\_\_\_;

- il Concessionario ha presentato richiesta di concessione d'uso del Marchio in data \_\_\_\_\_  
prot. n. \_\_\_\_\_;
- l'istruttoria per la concessione si è conclusa con esito favorevole in data \_\_\_\_\_.
- con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Parco e il Concessionario sanciscono gli  
impegni reciproci per il raggiungimento degli obiettivi del Marchio

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e dispositiva della presente convenzione,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

Art.1

*Oggetto*

L'Ente Parco concede in uso il Marchio a  
\_\_\_\_\_ (Concessionario) per i seguenti prodotti/servizi:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

connessi al settore \_\_\_\_\_.

Il Marchio è costituito da un segno grafico e dal logotipo "Marchio Parco dell'Etna", come rappresentati nell'allegato 1 del Regolamento, immutabili nella loro veste grafica.

Art.2

*Titolare del Marchio*

Titolare del Marchio l'Ente Parco, che verifica il corretto e legittimo uso e provvede alla tutela ed alla promozione dello stesso.

Art.3

*Durata della convenzione*

La concessione in uso del Marchio avrà validità di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, salvo i casi di sospensione, revoca e recesso previsti dal Regolamento.

Alla scadenza del triennio, la concessione si rinnova tacitamente per un ugual periodo salva la verifica, da parte dell'Ente Parco, del mantenimento dei requisiti di base e del raggiungimento dei requisiti di miglioramento indicati nella domanda di concessione in uso del Marchio.

Al termine del periodo di concessione del Marchio, o in caso di recesso o revoca, il Marchio deve essere rimosso da ogni prodotto/servizio e dal materiale pubblicitario realizzati dal concessionario.

L'Ente non è tenuto alla restituzione di alcuna somma già eventualmente versata dal concessionario.

Art.4

*Condizioni di utilizzo del Marchio*

Il Concessionario è tenuto a riprodurre il Marchio nella sua grafica originale, nel rispetto delle specifiche tecniche contenute nell'Allegato 1 del Regolamento.

Il Marchio non può costituire in nessun caso marchio principale, ma deve essere sempre associato al nome o al marchio del produttore di beni o del prestatore di servizi cui si riferisce.

Ai Concessionari è fatto divieto di:

- Modificare in tutto o in parte il Marchio, sia nella parte figurativa che in quella letterale;
- Apporre il Marchio a prodotti/servizi diversi da quelli oggetto della presente Convenzione;
- Cedere o concedere in uso il Marchio a terzi.

Il Concessionario è responsabile dell'uso che fa del Marchio e risponde dei danni che possono derivare dall'uso non conforme alle prescrizioni della presente Convenzione e del Regolamento.

#### Art.5

##### *Obblighi del concessionario*

Il Concessionario si impegna a rispettare le modalità d'uso del Marchio contenute nel Regolamento, nei Disciplinari e nei rispettivi allegati, di cui dichiara di conoscere ed accettare ogni previsione.

In particolare, si obbliga a:

- promuovere un'immagine di qualità del Marchio anche mediante attività promozionali e informative sul Parco e sulle iniziative promosse dagli altri Concessionari appartenenti al circuito del Marchio;
- se gli spazi e le autorizzazioni lo consentono, mettere a disposizione dei clienti oggetti di *merchandising* del Parco;
- tenere comportamenti conformi alle politiche territoriali del Parco ed alla sua immagine sul territorio, perseguendo obiettivi di sostenibilità e miglioramento ambientale, astenendosi da qualsiasi attività che possa anche indirettamente arrecare danno al Marchio;
- mantenere i requisiti di base (generali e di onorabilità) i requisiti specifici, comunicando tempestivamente l'eventuale modifica/perdita degli stessi;
- perseguire gli obiettivi di miglioramento triennale indicati nella domanda;
- rispettare le normative, relative a sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura dei prodotti, tutela dei consumatori, sicurezza sul lavoro;
- provvedere al pagamento dei contributi finanziari per l'uso del Marchio nella misura e con le modalità stabilite dall'Ente Parco conformemente al Regolamento;
- assoggettarsi al sistema di controllo da parte del Parco previsto dal Regolamento e dai Disciplinari.

#### Art.6

##### *Obblighi dell'Ente Parco*

L'Ente Parco si impegna a:

- a) valorizzare e promuovere il prodotto/servizio oggetto del Marchio attraverso materiali informativi ed editoriali ad hoc, sia cartacei che informatici, da diffondere sul sito istituzionale del Parco e su altri canali social/on line, nonché presso la sede/Centro di accoglienza del Parco e in occasione di eventi organizzati e/o partecipati dal Parco;
- b) promuovere il prodotto/servizio del Concessionario in occasione di eventi promozionali e divulgativi o nell'ambito di fiere o iniziative di settore, incluse le attività programmate dalla Rete Europea delle Aree Protette;
- c) creare una fattiva rete di collaborazione tra i Concessionari del Marchio, organizzando riunioni di confronto e di scambio, anche con altri Parchi, nonché momenti di formazione, con particolare attenzione alle tematiche riguardanti il patrimonio culturale e ambientale del Parco;
- d) favorire la creazione di un circuito del Marchio, anche mettendo a disposizione dei visitatori delle tipologie di "Carte dei Servizi del Parco" acquistabili anche on line;
- e) favorire forme di premialità, riconoscendo come elemento di merito l'appartenenza dell'operatore al circuito del Marchio in occasione di eventuali bandi o forme di agevolazione/sovvenzione gestite dal Parco.

#### Art. 7

##### *Controlli e Sanzioni*

L'attività di controllo sul possesso dei requisiti e sull'uso del marchio compete all'Ente Parco, che può, a tal fine, richiedere in qualsiasi momento informazioni e chiarimenti ai Concessionari, eseguire controlli sul rispetto degli impegni presi, sulle attività svolte, sulla idoneità delle strutture utilizzate.

In caso di accertate irregolarità d'uso del Marchio Collettivo, l'Ente Parco applicherà le sanzioni previste dal Regolamento e, al fine di tutelare la propria immagine, potrà sospendere o revocare la concessione d'uso del Marchio in ragione della gravità delle violazioni contestate.

#### Art. 8

##### *Foro competente*

Le Parti concordano di definire amichevolmente, tramite procedure alternative a quelle giurisdizionali, qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Catania, con esclusione di qualsiasi Foro eventualmente concorrente. Detta competenza non potrà essere derogata nemmeno per ragioni di litispendenza o di connessione di cause.

#### Art. 9

##### *Trattamento dei dati personali*

Le Parti si impegnano a trattare, diffondere e comunicare dati personali relativi al presente contratto solo nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali e in attuazione Regolamento Europeo GDPR 2016/679, in vigore dal 25/05/2018, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

*Rinvio*

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia al Regolamenti e ai Disciplinari, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia di marchi collettivi.

Art. 11

Registrazione e spese

Resta espressamente convenuto che tutte le tasse ed imposte per la registrazione del presente contratto saranno a carico totale ed esclusivo della parte che ne ha interesse, senza possibilità di rivalsa sia totale che parziale.

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Parco dell'Etna

\_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante dell'Impresa

\_\_\_\_\_

Per quanto occorrer possa, si approvano specificamente – ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. – i seguenti articoli: 3,4,5, 6, 7,8 e 9.

Il Presidente del Parco dell'Etna

\_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante dell'Impresa

\_\_\_\_\_